Legge regionale 03 giugno 1978 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali.

CAPO III

Ulteriore dotazione finanziaria al Fondo di rotazioneper iniziative economiche - FRIE.

Art. 4

Al fine di promuovere iniziative economiche in tutto il territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 5 miliardi.

Art. 5

La relazione annuale di cui all' ultimo comma dell' articolo 6 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, come sostituito dall' articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 198, sarà depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 6

Per le finalità previste dal precedente articolo 4, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l' esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7255 con la denominazione: << Conferimento al Fondo di rotazione al fine di promuovere iniziative economiche nel territorio regionale >> e con lo stanziamento di lire 5 miliardi per l' esercizio 1978, cui si provvede come segue:

- per lire 2 miliardi mediante utilizzo, ai sensi del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1976 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1976 approvato con legge regionale 30 gennaio 1978, n. 10;

- per i restanti 3 miliardi con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio 1978.